



COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR)

Copia di Deliberazione della Giunta municipale

Numero 116 del 14-09-2017

Oggetto:	Norme per l'affidamento degli incarichi legali, approvate con deliberazione di G.C. n. 61 del 28-6-2016. Modifiche e integrazioni.
-----------------	--

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **quattordici** del mese di **settembre**, alle ore **11:00** e seguenti nella casa comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta municipale con l'intervento dei signori:

MICELI MARILENA	SINDACO	P
MIGNOSA DOMENICO	VICE SINDACO	P
SAVARINO PIETRO	ASSESSORE ANZIANO	P
BARBAGALLO LORETTA	ASSESSORE	P
ZOCCO SALVATORE	ASSESSORE	P

Presenti n. 5 Assenti n. 0.

Presiede **MICELI MARILENA** nella sua qualità di **SINDACO** e partecipa il **SEGRETARIO GENERALE** del Comune Dott. **Grande Sebastiano**.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta municipale a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 61 del 28-6-2016, con la quale sono stati approvati seguenti indirizzi in ordine al conferimento degli incarichi legali di cui all'art. 17, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 50/2016:

1. Per l'affidamento degli incarichi legali è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile dell'Ufficio Affari legali, secondo le modalità di seguito descritte.
2. L'elenco è costituito da un registro nel quale i nominativi dei professionisti sono elencati in ordine alfabetico, diviso in n. 4 sezioni distinte per ambito giuridico e n. 1 sezione speciale:
 - a. Sezione A- AMMINISTRATIVO
 - b. Sezione B - CIVILE
 - c. Sezione C - LAVORO
 - d. Sezione D - PENALE
 - e. Sezione speciale – GIOVANI AVVOCATILa Sezione speciale dell'Albo è riservata a giovani avvocati con una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati inferiore a 5 anni. L'Ente si riserva la facoltà di conferire a quest'ultimi incarichi per controversie civili (con esclusione delle cause di lavoro), tributarie e relative a verbali di contestazione per la violazione del codice della strada, il cui valore della causa non sia superiore a € 3.000,00.
3. La competenza a promuovere o resistere alle liti è della Giunta Comunale.
4. Il Sindaco, con l'assistenza del Responsabile dell'Ufficio Affari legali, conferisce l'incarico con i criteri di seguito indicati:
 - a. Rotazione dei professionisti per ogni sezione: gli incarichi legali verranno affidati secondo il criterio della rotazione, procedendo allo scorrimento sistematico secondo l'ordine alfabetico e progressivo a seguito del sorteggio della lettera alfabetica dalla quale iniziare lo scorrimento per cognome, con esclusione dei professionisti già incaricati. La data e l'ora del sorteggio della lettera alfabetica sarà comunicata sul sito istituzionale dell'Ente; il sorteggio viene effettuato dal Responsabile dell'Ufficio legale alla presenza di due testimoni ed è pubblico; ai primi cinque nominativi verrà richiesto tramite PEC un preventivo di parcella;
 - b. Specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
 - c. Evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
 - d. Minor corrispettivo (Diritti, onorari e spese) richiesto in relazione all'incarico da conferire;
 - e. Foro di competenza della causa;
 - f. Conferimento ad un professionista, nel corso di un anno solare, di un numero di incarichi per un importo complessivo dei compensi in misura non superiore a € 50.000,00 e ciò anche nel caso in cui sia iscritto in più di una sezione.
 - g. Assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal codice integrativo di disciplina del Comune
5. L'iscrizione nell' Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato, con l'indicazione delle sezioni (massimo 2) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.
6. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - A. Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:

- Cittadinanza
 - Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
 - Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
 - L'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - Di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 - N. codice fiscale e n. partita IVA;
- B. Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione;
- C. Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Canicattini Bagni o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato;
- D. Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente atto e delle previsioni del codice integrativo di comportamento approvato con deliberazione di G.C. n. 157 del 18-12-2013, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 4, del citato codice, e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- E. L'impegno a rendere gratis all' Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
- F. Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
- G. L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il comune si riserva in oltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.
- H. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.
7. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile dell'Ufficio Affari legali, di Avviso da pubblicare sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'ente e da comunicare ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Catania. L'elenco così formato avrà valore per tutto il 2016.
8. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute e delle ipotesi di cancellazione.
9. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei da una Commissione formata dal Segretario comunale e dal Responsabile dell'Ufficio Affari legali, sono inseriti nell' Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.
10. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco, per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.
11. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

12. Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:
- Possesso della cittadinanza europea;
 - Godimento dei diritti civili e politici;
 - Capacità a contrarre con la P.A.
 - Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 6 (sei) anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale e da almeno 3 (tre) anni per l'inserimento nella sezione relativa al contenzioso civile e del lavoro, per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori
 - Per la sezione Giovani Avvocati si applica il punto 4, lettera e);
 - Comprovata esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale e Diritto del Lavoro da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale.
13. La richiesta di iscrizione all'Albo, con tutta la documentazione richiesta, deve essere indirizzata, esclusivamente tramite la propria PEC professionale, al seguente indirizzo di PEC dell'Ufficio Affari legali:
affarigenerali.canicattinibagni@pec.it
14. I professionisti inseriti nell'Albo comunale possono essere cancellati qualora:
- a) Inoltrino specifica richiesta di cancellazione al Comune;
 - b) Abbiano tenuto comportamenti inequivocabilmente non diligenti nell'espletamento di incarichi ricevuti e, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, nel caso in cui abbiano arrecato danni al Comune;
 - c) Si costituiscano in giudizio contro l'Ente e, comunque, nei casi di conflitto di interesse;
 - d) Abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
 - e) Abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico proposto dal Comune.
15. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato, e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal codice integrativo di comportamento approvato dall'Ente.
16. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune per terzi, pubblici o privati.
17. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.
18. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.
19. All'atto di conferimento dell'incarico il professionista stipulerà apposito disciplinare che dovrà espressamente contenere il seguente contenuto:
- a) l'indicazione del valore della causa;
 - b) il compenso professionale pattuito, con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegato al DM n. 55/2014;
 - c) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;

- d) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente e che dovrà essere allegato all'atto di incarico;
- e) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.
- f) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.
- g) Obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale
- h) Garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.
20. Ai fini del contenimento delle spese a carico dell'Ente, nonché in relazione alle esigenze di programmazione economico-finanziaria ed in mancanza di un tariffario forense, abolito dalla vigente normativa in materia, il compenso professionale è preventivamente determinato sulla base del valore della controversia e contenuto, quanto agli onorari, entro gli importi minimi indicati nelle tabelle allegate al D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 *“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”* (G.U. n. 77 del 2 aprile 2014), alle quali integralmente si rinvia.
21. Sono disposte riduzioni del corrispettivo pattuito nei seguenti casi:
- b) in caso di soccombenza, con condanna alle spese per l'Ente, riduzione del 25%;
- c) in caso di transazione in misura compresa tra il 20% ed il 60% in misura proporzionale allo stato del giudizio
22. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.
23. Qualora la sentenza favorevole all'ente compensi parzialmente le spese di lite è dovuta per intero la quota del compenso giudizialmente liquidato, mentre sulla quota sulla quale è caduta la compensazione le competenze nella misura ridotta del 30% di cui sopra.
24. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
25. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica, in ragione anche della natura della controversia, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze.
26. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un Registro degli incarichi conferiti la cui tenuta è affidata al Dipartimento Avvocatura e contenente almeno i seguenti dati:
- Generalità del professionista;
 - Oggetto sintetico dell'incarico affidato;
 - Estremi dell'atto di incarico;
 - Corrispettivo pattuito;
 - Liquidazioni e/o anticipazioni effettuate.

Rilevato che le suddette norme sono state approvate a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 18-1-2016, n. 50, recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto*

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Richiamato l'articolo 4, del menzionato codice, il quale, riprendendo le disposizioni dell'art. 27, comma 1, dell'abrogato D.Lgs. 163/2006, dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Visto il successivo art. 17, rubricato “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi”

“1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (...) d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Considerato che, secondo l'interpretazione dell'ANAC, dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative emergerebbe che l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso non possa più essere gestito *intuitu personae*, ma vada invece effettuato nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, imponendo la definizione di una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Viste e condivise le seguenti considerazioni esposte all'ANAC dall'Unione nazionale avvocati amministrativisti:

“Visti tempi e contenuti del documento di consultazione relativo all'affidamento degli incarichi legali, l'UNAA rileva sinteticamente e nell'ordine quanto segue. Nel metodo: richiamato il percorso avviato lo scorso anno e l'intesa intercorsa in esito all'incontro con il Presidente Cantone di aprire un tavolo di confronto esteso ad ANCI, percorso ancora non sviluppato, ma sul quale l'inattesa pubblicazione del documento di consultazione si è innestata a sorpresa ed in modo ingiustificabile, nel censurare quanto accaduto e le modalità avvilenti di partecipazione al fine quindi 'concesse' (a mero titolo esemplificativo, la stessa mortificante limitazione a diecimila caratteri spazi compresi si ritiene si commenti da sé a fronte della mole del testo sottoposto a consultazione), si chiede che si sospenda l'esercizio, nel caso oltretutto dubbio, dei poteri attribuiti, prima ancora che l'indirizzo assunto con il documento in consultazione e si rivaluti il ben diverso percorso così bruscamente interrotto; il tutto a maggior ragione sulla scorta dei rilievi seguenti. In via preliminare: a tutto voler concedere (anche a non voler cioè accedere alla per contro ritenuta fondata lettura del complesso delle fonti, antitetica al documento in consultazione, di cui al punto successivo e quindi a prescindere dal merito delle presenti osservazioni) nello specifico caso dell'affidamento degli incarichi legali si è in presenza di un problema interpretativo che come tale non può che esulare dalle competenze attivate da ANAC. Si controverte infatti se tali incarichi siano o meno da assimilare alla nozione di appalto di servizio. Ne

conseguenze che non si è affatto in presenza dei presupposti legittimanti l'esercizio dei poteri regolatori di cui all'art. 213 D.Lgs. 50/16, atteso che il presupposto sulla scorta del quale il documento è emanato è per contro, ed appunto a tutto voler concedere, controverso. In via principale, nel merito ed in relazione ai punti 1 e 1.1: si contesta nella maniera più netta l'inquadramento operato dal documento in consultazione dei servizi legali di cui all'art. 17,1c. lett. d/ nell'ambito degli appalti di servizi. Il riduttivo ragionamento operato nel documento per giustificare tale forzatura ruota attorno alla tesi (tautologica, per come sviluppata) di una nozione europea di appalto pubblico che supererebbe le nozioni civilistiche dell'ordinamento interno e con tale 'assioma' si vuole eludere ogni fonte invece ed apertamente contrastante. Nel fare ciò non si considera che le direttive europee non si occupano della natura dei rapporti dato che, per conto, si occupano solo della problematica delle modalità di scelta del contraente. L'errore di fondo oblitera quindi la chiara distinzione tra appalto (art. 1655 c.c. - obbligazione di risultato con organizzazione imprenditoriale di mezzi e assunzione del rischio di esecuzione) e prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 c.c. - obbligazione di mezzi; v. Cass., III, n. 3765/17) ed, in ultima analisi, attribuisce erroneamente ad un rapporto fiduciario (quale quello che si instaura negli incarichi di natura giudiziale ed assimilata ex art. 17,1c. lett. d/ D.Lgs. 50/16) la natura di appalto di servizi. La tesi sbrigativamente propugnata risulta del resto: - "antiletterale" rispetto alle fonti europee che proclama di voler applicare, atteso che l'art.17,1c. lett. d) D.Lgs. 50/16 (per rappresentanza in procedimenti giudiziari, arbitrali o di consulenza a ciò finalizzata) altri non è che la fedele riproposizione dell'art.10 Dir. 2014/24/UE da leggere in forza dei 'considerando' n. 24 e 25 e tenendo presente che la disciplina UE 2014 non ha ampliato l'ambito della norma del 2004; del resto (vedasi al riguardo anche il 'considerando' n. 4, e peraltro si tratta di principio di portata generale) non si può ricavare da una legge nazionale di recepimento ciò che la fonte comunitaria esplicita in senso opposto; - eccedere dalle competenze dell'U.E. sotto ulteriore profilo dato che la fonte comunitaria non si occupa della natura giuridica dei rapporti (in senso conforme vedasi del resto la stessa nozione di appalti e concessioni di cui all'art.1,1c e di contratti pubblici di cui all'art. 3 lett. dd/ D.Lgs. 50/16); - contrastare con una lettura del combinato disposto degli art. 4 e 17 che non può che essere costituzionalmente orientata e, nel caso quindi, deve muovere necessariamente dal rispetto, fra gli altri ed in primis, del principio dell'effettività della tutela dei diritti ex art. 24 Cost.; - ignorare l'intero impianto ed i principi informativi della L. 247/12 e la sua natura di fonte speciale (per contro svilita nel documento in consultazione e ridotta al mero strumentale richiamo dell'art. 2 di pag. 6), confondendosi peraltro nel documento l'ambito dell'amministrazione della giustizia con quello dell'attività amministrativa regolamentata dal codice; - ignorare parimenti ed in toto il codice deontologico forense il cui doveroso rispetto per gli iscritti all'albo degli avvocati è apertamente confliggente con plurime indicazioni di dettaglio di cui al paragrafo 3 del documento in tema di procedure che si dovrebbero seguire per l'affidamento degli incarichi (e di cui cenni infra). Si contesta in conclusione che possa dirsi superata la ripartizione nella materia di cui alla giurisprudenza amministrativa e contabile richiamata anche al punto 1 del documento (CdS, V, n. 2730/12; C. Conti, Basilicata, n. 19/2009/PAR) per concludere come l'unico corretto modo di applicare il combinato disposto degli art. 4 e 17 (strumentalmente letto nel documento in consultazione) consista, molto più semplicemente, nel ricondurre l'affidamento dell'incarico nei casi esclusi ai principi generali dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost., L. 241/90 e L. 190/12 e relative norme applicative (D.Lgs. 33/13-D.Lgs. 97/16). Il patrocinio nei casi esclusi risponde del resto a specifiche esigenze difensive e come tale non è mai predeterminabile in termini temporali, economici e sostanziali oltre che avere natura fiduciaria non compatibile con procedure comparative (come recentemente riconosciuto anche da C.Conti Calabria 27.12.16, pronuncia molto più pertinente della diversa, invocata nel documento, C.Conti n.162/2016/PAR che peraltro non afferma affatto che il singolo incarico legale sia appalto di servizi). Il documento in consultazione è infine carente anche nell'individuazione delle tipologie di incarico legale ex art. 17,1c. lett. d), non considerando che la consulenza legale è prodromica alla difesa non solo quando già sussistono i presupposti di un giudizio, ma ogni volta che le scelte procedurali devono essere condivise per una fase giudiziale anche solo eventuale. Connessione simile si ha poi quando l'assistenza è funzionale

allo sviluppo di un procedimento determinato. In ragione del già definito avvilente spazio concesso per le presenti osservazioni, si rinvia infine, in punto di erronea lettura delle fonti quivi contestata, alle ulteriori argomentazioni esposte nel già reso pubblico comunicato n. 1/2017 UNAA del febbraio scorso ed alle specifiche osservazioni depositate da singole camere appartamenti all'Unione, fra cui la Società lombarda degli avvocati amministrativisti (Solom) e la Camera Amministrativa Distrettuale degli avvocati di Lecce, Brindisi e Taranto. In via meramente subordinata, in tema di procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali (punti 2 e 3 e relativi sottopunti): ferme le precedenti assorbenti osservazioni, nell'esclusiva (e davvero denegata) ipotesi che l'Autorità procedente prosegua nell'infelice ed erroneo percorso imboccato, si segnala come, in ogni caso ed anche a voler accedere alla lettura quivi avversata, il documento assunto necessiti di plurime integrazioni risultando frutto di non adeguata ponderazione di plurimi profili. Ciò, e con estrema sintesi, sia in tema di perimetrazione della nozione di servizi legali di cui all'allegato IX del codice (paragrafo 2), sia in tema di mancata valorizzazione della specificità della funzione difensiva (paragrafo 3.1). Esemplari al riguardo le non condivisibili affermazioni in tema di rotazione o di estrazione a sorte da elenco in caso di urgenza, emblematiche dell'introduzione di criteri per la scelta dell'avvocato che, prima che inaccettabili, risultano in contrasto con la stessa natura del (peraltro dall'Autorità autoarrogatosi) atto di regolazione oggetto di consultazione. Nel rinviare, per il dettaglio di osservazioni volte ad almeno emendare i pur non condivisi e finali paragrafi del documento dalle principali sviste o lacune, alla seconda parte del già richiamato documento della C.A.D. degli avvocati di Lecce, Brindisi e Taranto (così in tema di requisiti per la partecipazione e di criteri di valutazione delle offerte di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2), si contesta infine con forza il criterio del massimo ribasso per l'affidamento dei servizi legali sotto soglia in ragione del ritenuto mal calibrato richiamo all'art. 95,3c. D.Lgs. 50/16 (vedasi del resto il comma successivo) e delle conseguenze incresciose e paradossali del tutto. Da ultimo si sottolineano ancora una volta i seguenti punti: - la misura del compenso non può eludere il principio di adeguatezza dello stesso; - le prestazioni non sono fungibili, ne' comparabili sulla base di elementi oggettivi predeterminati; - la predisposizione di elenchi non può essere vincolante, nell'interesse dell'amministrazione stessa, unico vincolo sono i requisiti d'iscrizione all'Albo; - la selezione dovrebbe essere una procedura esplorativa che consenta di motivare al meglio la scelta, posto che il rapporto da instaurare resta caratterizzato dalla natura di opera intellettuale e nel contempo dalla natura personale e fondamentale dei diritti che vengono affidati alla cura del professionista.

Ritenuto, pertanto, di modificare la norma n. 4, lett. a) sopra richiamata, nel senso di sopprimere l'inciso "procedendo allo scorrimento sistematico secondo l'ordine alfabetico e progressivo a seguito del sorteggio della lettera alfabetica dalla quale iniziare lo scorrimento per cognome, con esclusione dei professionisti già incaricati. La data e l'ora del sorteggio della lettera alfabetica sarà comunicata sul sito istituzionale dell'Ente; il sorteggio viene effettuato dal Responsabile dell'Ufficio legale alla presenza di due testimoni ed è pubblico; ai primi cinque nominativi verrà richiesto tramite PEC un preventivo di parcella".

Ritenuto inoltre che, a garanzia delle possibilità di iscrizioni all'albo e di partecipazione alle procedure selettive, sia opportuno modificare anche la norma n. 8, che prevede testualmente "Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute e delle ipotesi di cancellazione", nel senso di disporre l'aggiornamento dell'albo in presenza di ogni nuova domanda ammissibile.

Visto il contestuale pareri di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall'art. 12 della l.r. 30/2000

Visto l'O.R.EE.LL. e il relativo regolamento di esecuzione.

Con voti unanimi resi nelle forme di legge.

DELIBERA

DI CONSIDERARE quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI MODIFICARE la norma n. 4, lett. a) approvata con deliberazione di G.C. n. 61 del 28-6-2016, nel senso di sopprimere l'inciso *“procedendo allo scorrimento sistematico secondo l'ordine alfabetico e progressivo a seguito del sorteggio della lettera alfabetica dalla quale iniziare lo scorrimento per cognome, con esclusione dei professionisti già incaricati. La data e l'ora del sorteggio della lettera alfabetica sarà comunicata sul sito istituzionale dell'Ente; il sorteggio viene effettuato dal Responsabile dell'Ufficio legale alla presenza di due testimoni ed è pubblico; ai primi cinque nominativi verrà richiesto tramite PEC un preventivo di parcella”*.

DI DARE ATTO che per effetto della deliberata modifica la scelta dei legali cui affidare gli incarichi indicati dall'art. 17 del D.Lgs. 59/2016 sarà effettuata *intuitu personae*, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, fra i legali iscritti all'albo istituito con deliberazione giunta n. 61/2016, fermo restando che in via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco, per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici (norma n. 10).

DI MODIFICARE altresì la norma n. 8, che prevede testualmente *“Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute e delle ipotesi di cancellazione”*, nel senso che, con decorrenza dall'esecutività della presente deliberazione, l'albo sia aggiornato ogni qual volta sia acquisita una nuova domanda ammissibile.

Con separata votazione unanime, al presente provvedimento viene conferito il titolo di esecutività immediata, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l.r. 44/91.

Esito del parere di regolarità tecnica ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall'art. 12 della l.r. 30/2000:

Favorevole data: 14-09-2017

IL DIRIGENTE: F.to Dott.ssa Adriana Greco



Firmato

Il presente verbale, previa lettura, è stato firmato ai sensi di legge, come segue

II SINDACO

f.to MICELI MARILENA

II SEGRETARIO GENERALE

f.to Grande Sebastiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio *on line* per giorni quindici decorrenti dal **15-09-2017**, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91.

Numero registro pubblicazione: **1480**

Canicattini Bagni, li 29-09-2017

II SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Grande Sebastiano

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, in quanto:

- Sono decorsi giorni 10 dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio (comma 1)
- È stata dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2)

Canicattini Bagni, li 14-09-2017

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Grande Sebastiano
